

**COMUNE DI PESSINETTO**  
**(Provincia di TORINO)**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 aprile 2015, n. 7,  
pubblicata dall'11 maggio 2015 al 26 maggio 2015, esecutiva dal 22 maggio 2015**

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI PASSI CARRABILI

### Indice

- Articolo 1 - Contenuto del regolamento
- Articolo 2 - Definizione di passo carrabile
- Articolo 3 - Autorizzazione all'apertura del passo carrabile
- Articolo 4 - Spese e cauzione
- Articolo 5 - Formalità del provvedimento di autorizzazione
- Articolo 6 - Riconoscimento del passo carrabile
- Articolo 7 - Tassa occupazione suolo pubblico
- Articolo 8 - Passo carrabile di accesso a più proprietà
- Articolo 9 - Passi carrabili esistenti
- Articolo 10 - Concessioni a titolo gratuito
- Articolo 11 - Rinuncia
- Articolo 12 - Adempimenti in caso di revoca
- Articolo 13 - Norme finali di rinvio
- Articolo 14 - Entrata in vigore

## Articolo 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di passi carrabili, lungo le strade comunali, e all'interno della delimitazione dei centri abitati per le strade regionali e provinciali, ai sensi del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, (Nuovo Codice della Strada – C.d.S.), con particolare riferimento agli artt. 22 e 26 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S.), ed agli artt. 44, 45 e 46, anche ai fini di quanto previsto dall'art.44 del D.Lgs. 15.11.1993, n.507.

## Articolo 2 - DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE

Si definisce passo carrabile l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

Si definisce accesso carrabile a raso l'apertura nella proprietà privata posta a filo del manto stradale senza necessità di esecuzioni di opere edili.

## Articolo 3 - AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEL PASSO CARRABILE

L'apertura di nuovi passi carrabili o la modifica di quelli esistenti è sottoposta ad autorizzazione del Comune, ai sensi dell'art.26 del nuovo Codice della Strada, da rilasciare da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, previa domanda da parte del proprietario o comunque dall'avente titolo, secondo quanto disposto dall'art.46 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S. La domanda deve essere corredata dal progetto, costituito dalla documentazione tecnica prevista dal regolamento Edilizio e firmato da un tecnico abilitato, dal quale si evidenzia la connessione tra struttura su suolo privato e accesso sul suolo pubblico. L'eventuale realizzazione di manufatto edilizio, connesso al passo carrabile, è sottoposta ad apposito titolo abilitativo. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione ceda il titolo di possesso dell'area privata ad altro soggetto, ne dà comunicazione congiunta, con il nuovo titolare, al competente ufficio tecnico comunale ai fini dell'aggiornamento dei dati del passo carrabile e dell'applicazione della Tassa di occupazione del suolo pubblico.

## Articolo 4 - SPESE E CAUZIONI

Per ogni domanda di cui all'art. 3 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è definito annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo dell'eventuale cauzione da richiedere all'interessato.

## Articolo 5 - FORMALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

Competente all'istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è l'Ufficio Tecnico Comunale, previo nulla-osta dell'ente proprietario della strada per quelle non comunali. Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve indicare: le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo, la durata dell'autorizzazione, gli estremi dell'avvenuto pagamento di cui al successivo art.7. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcuno indennizzo.

## Articolo 6 - RICONOSCIMENTO DEL PASSO CARRABILE

Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito cartello segnaletico di divieto di sosta previsto dalla vigente normativa; tale cartello dovrà indicare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata. Per gli accessi carrabili a raso è facoltà del proprietario richiedere l'apposito cartello che comporta anche l'obbligo del successivo pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico.

Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso-spese da determinarsi con atto della Giunta Comunale. Anche nel caso di passi carrabili posti a filo con il manto stradale (così detti a raso), può essere richiesto, da parte del proprietario, l'autorizzazione per il cartello segnaletico di divieto di sosta di cui sopra. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di restituire all'Ufficio Tecnico Comunale il cartello segnaletico numerato di passo carrabile, in caso di revoca, cessazione dell'autorizzazione o per chiusura dello stesso passo.

## Articolo 7 – TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

I titolari di autorizzazione di passo carrabile hanno l'obbligo di provvedere alla presentazione di apposita denuncia per l'occupazione di suolo pubblico, redatta su moduli predisposti e disponibili presso gli uffici comunali, entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio dell'autorizzazione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della Tassa dovuta per l'intero anno di rilascio dell'autorizzazione e l'attestato di avvenuto pagamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della Tassa, sempreché non si verificano variazioni nell'occupazione, quali, a titolo esemplificativo, variazioni nel soggetto titolare dell'accesso, cessazione del dovere al pagamento della tassa per chiusura del passo carrabile, ecc. La tassa è annuale, non suscettibile di frazionamenti, e la sua entità viene calcolata moltiplicando la superficie del passo carrabile per la relativa tariffa comunale al mq., determinata con deliberazione del competente organo comunale e con le modalità ivi previste. La superficie del passo carrabile viene determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale". I passi carrabili a raso, cioè senza opere edili sulla proprietà pubblica, non sono tenuti agli obblighi del pagamento della Tassa per l'occupazione del suolo pubblico, se non richiesto l'apposito segnale di cui al precedente art. 6. Per quanto non specificato nel presente articolo, relativamente all'applicazione della Tassa per l'occupazione del suolo pubblico si fa riferimento a quanto previsto dal capo II del D.Lgs. 15.11.1993, n.507 e succ. modif. ed integr..

## Articolo 8 - PASSI CARRABILI ESISTENTI

I passi carrabili esistenti, autorizzati ai sensi dell'art. 26 del Nuovo Codice della Strada, alla data di approvazione del presente regolamento, non a raso, di cui all'art.2 comma 1, dovranno essere regolarizzati ai fini del riconoscimento del passo e della Tassa di occupazione del suolo pubblico ai sensi rispettivamente dell'art.46, comma 3°, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e dell'art.44, comma 4° e 8°, del D.Lgs. 507/1993.

Gli accessi carrabili esistenti, autorizzati ai sensi dell'art. 26 del Nuovo Codice della Strada, alla data di approvazione del presente regolamento, a raso, di cui all'art.2 comma 2, possono essere regolarizzati ai fini del riconoscimento del passo e della Tassa di occupazione del suolo pubblico ai sensi rispettivamente

dell'art.46, comma 3°, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e dell'art.44, comma 4° e 8°, del D.Lgs. 507/1993.

I passi carrabili esistenti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, (Nuovo Codice della Strada – C.d.S.):

- Autorizzati, ai sensi di norme previgenti, dovranno essere regolarizzati ai sensi dell'art.22 del suddetto D.Lgs. 285/92, nonché delle prescrizioni previste dal presente Regolamento;

- privi di autorizzazione, che risultino conformi alle norme del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo C.d.S., dovranno essere regolarizzati ai sensi dell'art.26 del Codice della Strada;

privi di autorizzazione, che risultino non conformi alle norme del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo C.d.S., dovranno essere adattati o modificati ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art.26 del nuovo C.d.S. Eventuali deroghe per l'adeguamento dei passi carrabili esistenti possono essere concesse in sede di rilascio dell'autorizzazione, tenuto conto, dell'impossibilità tecnica di operare l'adeguamento e/o della incompatibilità architettonica, paesaggistica e ambientale, con riferimento alle norme urbanistiche vigenti al momento del rilascio.

#### Articolo 9 – CONCESSIONI A TITOLO GRATUITO

Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per gli uffici della Pubblica Amministrazione, gli Uffici Giudiziari, le sedi delle Forze di Polizia, le Associazioni di volontariato e i portatori di handicap motorio.

#### Articolo 10 – RINUNCIA

Il titolare di autorizzazione può avanzare istanza di rinuncia 90 gg. prima della scadenza annuale. Ove non vi sia espressa rinuncia di autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto al versamento della tassa annuale fino alla scadenza.

#### Articolo 11 – REVOCA

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento le autorizzazioni rilasciate, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sicurezza e fluidità della circolazione stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. L'autorizzazione può essere revocata, altresì, senza alcun diritto di restituzione della tassa già versata, nei seguenti casi: - per reiterate inottemperanze alle disposizioni del presente regolamento; - per il mancato pagamento della tassa, entro 60 gg. dalla scadenza, previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento stesso. In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento della tassa annuale già scaduta prima della revoca.

#### Articolo 12 – ADEMPIMENTI IN CASO DI REVOCA O RINUNCIA

Nel caso di rinuncia o revoca, il titolare dell'autorizzazione dovrà restituire il segnale ed il relativo provvedimento e predisporre il ripristino, a propria cura e spese, della strada e delle sue pertinenze, entro 90 gg. dalla notifica del provvedimento in caso di revoca, e dalla data di ricezione in caso di rinuncia, nel rispetto, anche, di eventuali prescrizioni dettate dall'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di inadempienza il Comune provvederà di ufficio con il contestuale recupero delle spese sostenute.

#### Articolo 13 - NORME FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. 30.04.1992, n.285 (nuovo C.d.S.), dal D.P.R. 16/12/1992 n.495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo C.d.S.), dal Regolamento Edilizio Comunale, nonché dalle vigenti disposizioni in materia.

#### Articolo 14 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune della delibera di approvazione.